

**ACCORDO
DI
COOPERAZIONE**

**SERMAYE
PIYASASI
KURULU
TURCA**

**COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE
SOCIETÀ E LA BORSA
ITALIA**

**IN RELAZIONE ALLA VIGILANZA E LA REGOLAMENTAZIONE
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI**

**Stoccolma, Svezia
25 giugno 2001**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA ITALIANA ("CONSOB") E LA SERMAYE PIYASASI KURULU TURCA (CAPITAL MARKET BOARD OF TURKEY):

RICONOSCENDO, alla luce della crescente internazionalizzazione dei mercati di valori mobiliari, la necessità di assistenza e consultazione reciproca al fine di elevare il livello di tutela degli investitori, promuovere l'integrità dei mercati finanziari e facilitare l'esercizio delle rispettive funzioni e poteri;

CONSIDERANDO l'importanza di garantire il rispetto e l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di valori mobiliari applicabili in Italia ed in Turchia e

DESIDERANDO instaurare la più ampia assistenza reciproca tramite l'istituzione di procedure di cooperazione e comunicazione, intese comuni, scambio di informazioni e assistenza investigativa nei limiti consentiti dalle leggi e le prassi in vigore in Italia ed in Turchia;

Hanno raggiunto la seguente Intesa:

Articolo 1: Autorità contraenti

1. La Sermaye Piyasasi Kurulu (d'ora in avanti SPK) è un'autorità indipendente, dotata di proprie autorità e responsabilità ai sensi della Legge sui Mercati di Capitali (la Legge) del 1981.

La SPK è competente in materia di regolamentazione, vigilanza e applicazione delle leggi in materia di mercati primari e secondari e sull'intermediazione finanziaria in Turchia nei limiti dettati dalla Legge e dagli altri provvedimenti legislativi applicabili. Essa è dotata di poteri investigativi ed ha la facoltà di esercitare i propri poteri per le finalità di cooperazione con le autorità di valori di altri Paesi.

2. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (d'ora in avanti Consob) è un'autorità indipendente, istituita nel 1974 e dotata, per legge, di poteri di regolamentazione e applicazione delle disposizioni in materia di strumenti finanziari, prestazione di servizi di investimento, intermediari, promotori finanziari quote emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e società di gestione del risparmio, offerte al pubblico di prodotti finanziari, offerte pubbliche d'acquisto, trasparenza degli emittenti, comunicazione delle partecipazioni rilevanti, società di revisione e fissazione dei principi contabili e di revisione. Nell'ambito delle responsabilità ad essa

attribuite, la Consob contrasta sviluppi indesiderati nella negoziazione di strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati, che potrebbero avere un impatto negativo sull'ordinato svolgimento di tale attività o comportare svantaggi per il mercato degli strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati. I mercati regolamentati, che hanno competenza in materia di ammissione a quotazione, sono sottoposti alla vigilanza della Consob. La Consob è anche competente per legge ad effettuare indagini su presunte violazioni delle disposizioni in materia di insider trading ed aggio su strumenti finanziari e sulle pratiche fraudolente o manipolative in generale. La Consob coopera con le autorità estere competenti in materia di vigilanza sui mercati regolamentati e sulla prestazione di servizi di investimento in generale.

Articolo 2: Definizioni

Ai fini della presenta Intesa:

1. "Autorità" indica:
 - a) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
 - b) Sermaye Piyasasi Kurulu;
2. "Autorità richiesta" indica l'Autorità cui è rivolta una richiesta di assistenza ai sensi dell'Intesa;
3. "Autorità richiedente" indica l'Autorità che formula una richiesta di assistenza ai sensi dell'Intesa;
4. "Persona" indica ogni persona fisica o giuridica, fiduciaria o associazione;
5. "Valore mobiliare" indica le azioni, le obbligazioni ed altre forme di titoli di debito, contratti futures ed altri strumenti finanziari derivati, quote in organismi di investimento collettivo ed ogni altro prodotto finanziario ricadente nell'ambito delle competenze delle Autorità.
6. "Emittente" indica ogni persona che emette o intende emettere valori mobiliari;
7. "Mercato mobiliare" indica una borsa valori o qualsiasi altro mercato, compresi i sistemi per la negoziazione di valori mobiliari quotati in altri mercati, in cui siano trattate azioni, titoli di debito, obbligazioni, opzioni o qualsiasi altro valore mobiliare e che sia riconosciuto e disciplinato o

controllato dalle Autorità;

8. "Investitore" indica ogni persona che direttamente o indirettamente abbia, detenga o conferisca un ordine per l'acquisizione di valori mobiliari o che intende o è sollecitato ad investire in valori mobiliari;
9. "Operatori professionali" indica:
 - a) ogni persona che eserciti attività di:
 - (i) Acquisto, vendita, distribuzione, trasferimento, compensazione o liquidazione di valori mobiliari;
 - (ii) Raccolta, esecuzione o trasmissione di ordini, conferiti da investitori, aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita di valori mobiliari o
 - (iii) Gestione, in conto proprio o per conto terzi, di portafogli individuali o collettivi di valori mobiliari o amministrazione di conti e
 - b) Qualunque persona che sia associata ad un'altra persona che eserciti una delle funzioni elencate nel sub-paragrafo a), inclusi, senza limitazioni, i dipendenti o i rappresentanti autorizzati;
10. "Leggi e regolamenti" indica le disposizioni di legge e di regolamento e gli altri obblighi giuridici applicabili in Italia o in Turchia in materia di valori mobiliari.

Articolo 3: Finalità dell'Intesa

La finalità di questa Intesa è stabilire, tra le Autorità, una procedura di reciproca assistenza che consenta loro di facilitare l'assolvimento delle funzioni ad esse attribuite nei rispettivi Stati di appartenenza e di promuovere l'integrità dei mercati di valori mobiliari attraverso, in modo particolare, l'istituzione di procedure di cooperazione, assistenza e scambio di informazioni, volte, tra l'altro, a:

- a) conferire e tutelare i diritti degli investitori ad ottenere informazioni tempestive ed accurate riguardanti gli emittenti e gli offerenti valori mobiliari;
- b) vietare e imporre sanzioni per l'uso abusivo di informazioni riservate ed altre pratiche di manipolazione del mercato;
- c) assicurare il rispetto, da parte di tutti i soggetti operanti nel mercato,

delle leggi e dei regolamenti disciplinanti le procedure e l'organizzazione del mercato;


- d) assicurare il rispetto, da parte di tutti gli operatori professionali, delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le loro professioni e le attività da questi svolte sul mercato mobiliare, comprese le leggi ed i regolamenti riguardanti la trasmissione e l'esecuzione di ordini o la gestione di portafogli mobiliari individuali o collettivi; o
- e) qualsiasi altra materia compresa tra le competenze delle Autorità.

Articolo 4: Ambito di Applicabilità dell'Intesa

1. Le Autorità intendono prestarsi reciprocamente la massima assistenza possibile, nei limiti consentiti dalle proprie legislazioni. Tale assistenza verrà prestata al fine di agevolare, tra dette Autorità, lo scambio di informazioni relative a fatti connessi ad indagini tese ad accertare se una persona abbia violato leggi e regolamenti in vigore nello Stato dell'Autorità richiedente. In casi eccezionali, l'assistenza potrà essere prestata anche qualora non vi sia stata ancora alcuna violazione di leggi, disposizioni o regolamenti in vigore nello Stato dell'Autorità richiedente.
2. L'assistenza può essere prestata unicamente nelle modalità consentite dalle disposizioni in vigore nell'ordinamento giuridico dell'Autorità richiesta, ivi compresi gli accordi internazionali ratificati.
3. Le Autorità concordano di prestarsi assistenza reciproca e di scambiare informazioni in relazione a richieste volte ad ottenere assistenza nell'esercizio delle rispettive funzioni in relazione a fattispecie che ricadono nella giurisdizione delle Autorità.

Articolo 5: Principi Generali

La presente Intesa costituisce la base per la cooperazione tra le Autorità e non crea obblighi vincolanti di diritto internazionale, né modifica o si pone al di sopra di qualsiasi disposizione di legge, di regolamento o altra disposizione normativa in vigore in Italia o in Turchia. L'Intesa non conferisce alcun diritto a terzi, né modifica il contenuto di qualsiasi altra intesa conclusa dalle Autorità. L'applicazione delle disposizioni della presente Intesa sarà conforme alle disposizioni di legge e di regolamento ed alle convenzioni vigenti nei rispettivi Stati delle Autorità e l'attuazione delle disposizioni stesse non contrasterà con l'interesse pubblico dello Stato dell'Autorità richiesta.




Articolo 6: Richieste di Assistenza

1. Le richieste di assistenza devono essere indirizzate per iscritto al funzionario di collegamento dell'Autorità richiesta indicato nell'Allegato A. Richieste di informazioni urgenti e le risposte a tali richieste possono essere inoltrate in base a procedure sommarie a condizione che vengano confermate quanto prima secondo le modalità prescritte nella presente Intesa.
2. Le richieste di cui alla presente intesa comprenderanno, ma non saranno limitate a:
 - a) consentire accesso ad informazioni detenute dall'Autorità richiesta;
 - b) assumere dichiarazioni da persone;
 - c) acquisire documenti ed informazioni da persone;
 - d) condurre ispezioni o verifiche presso soggetti che prestano servizi di investimento, enti che prestano i servizi di liquidazione e compensazione titoli e mercati mobiliari.
3. Le richieste di assistenza dovranno specificare quanto segue:
 - a) la tipologia delle informazioni richieste dall'Autorità richiedente;
 - b) una descrizione generale sia del caso oggetto della richiesta sia delle finalità per le quali le informazioni sono richieste;
 - c) le persone fisiche o giuridiche che l'Autorità richiedente ritiene possano essere in possesso delle informazioni, o i luoghi in cui dette informazioni possano essere ottenute, ove l'Autorità richiedente ne sia a conoscenza;
 - d) le leggi o i regolamenti attinenti all'oggetto della richiesta e
 - e) il periodo di tempo entro cui rispondere e, se opportuno, l'urgenza.
4. La presente Intesa non pregiudica il potere delle Autorità di ottenere informazioni da persone su base volontaria, purché siano rispettate le procedure in vigore nei rispettivi ordinamenti.
5. L'autorità che ottenga informazioni su base volontaria da una persona provvederà ad informare l'altra Autorità in dettaglio.


Articolo 7: Esecuzione della Richiesta

1. L'Autorità richiesta farà quanto in proprio potere per ottenere le informazioni e le dichiarazioni necessarie al fine di soddisfare la richiesta dell'altra Autorità. Ciò anche nel caso in cui sia necessario ottenere le



informazioni da persone fisiche o giuridiche connesse ai fatti oggetto dell'inchiesta. L'accesso ad informazioni detenute dall'Autorità richiesta verrà consentito su richiesta dell'Autorità richiedente.

2. Per far fronte alla richiesta, l'Autorità richiesta farà uso di ogni strumento opportuno a sua disposizione.
3. Al fine di evitare inutili ritardi, l'Autorità richiesta provvederà a parziali inoltri di informazioni non appena queste si rendano disponibili e si consulterà sulle procedure da seguire qualora lo riterrà opportuno.
4. Sulla base delle informazioni ricevute, l'Autorità richiedente potrà richiedere le ulteriori informazioni che questa ritenga gli siano necessarie per le finalità dei suoi accertamenti.
5. Ogni richiesta sarà valutata singolarmente dall'Autorità richiesta al fine di accertare se le informazioni richieste possono essere fornite ai sensi della presente Intesa. In ogni caso, qualora una richiesta non possa essere accettata interamente, l'Autorità richiesta considererà se altre informazioni rilevanti od altri tipi di assistenza possano essere fornite.
6. Ogni documento o altro materiale fornito in ottemperanza ad una richiesta effettuata ai sensi della presente Intesa dovrà essere restituito su richiesta.
7. Nei limiti consentiti dalle leggi e dei regolamenti in vigore in Turchia ed in Italia ed a prescindere da un'effettiva richiesta, ogni Autorità fornirà all'altra Autorità ogni informazione rilevante che sia ad essa disponibile [e dalla quale sia possibile evincere una violazione delle leggi o dei regolamenti di cui all'ordinamento dell'altra Autorità] e che essa ritiene essere utile all'altra Autorità al fine dell'adempimento delle attribuzioni di questa e per le finalità che potranno essere specificate nella comunicazione. L'Autorità alla quale vengano fornite informazioni spontaneamente farà uso di tali informazioni unicamente per le finalità stabilite nella lettera di trasmissione o nell'ambito di procedimenti penali od amministrativi attinenti al settore dei valori mobiliari.
8. Richieste di assistenza effettuate ai sensi della presente Intesa possono essere rifiutate qualora:
 - a) l'esecuzione della richiesta pregiudichi la sovranità, la sicurezza, gli interessi economici fondamentali o l'ordine pubblico dello Stato dell'Autorità richiesta;




- b) la richiesta non sia conforme alle disposizioni contenute in questa Intesa;
- c) l'informazione richiesta riguardi fatti che abbiano avuto origine prima dell'entrata in vigore dell'Intesa;
- d) nello Stato dell'Autorità richiesta sia già pendente un procedimento penale per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone o le stesse persone siano state già sanzionate definitivamente per le stesse imputazioni dalle competenti Autorità dello Stato dell'Autorità richiesta, a meno che l'Autorità richiedente possa dimostrare che la riparazione o le sanzioni richieste nell'ambito di tali procedimenti non sono duplicative di quelle già ottenute nello Stato dell'Autorità richiesta.

Articolo 8: Utilizzo Consentito delle Informazioni

1. L'Autorità richiedente potrà usare le informazioni ricevute soltanto:
 - a) per gli scopi definiti nella richiesta, al fine di assicurare il rispetto e la repressione delle violazioni di leggi e regolamenti specificati nella richiesta e delle altre norme ad essi relative;
 - b) per gli scopi che rientrino nel quadro generale dell'uso specificato nella richiesta, ivi compreso lo svolgimento di procedimenti sanzionatori civili o amministrativi o relativi alla vigilanza sul mercato, l'assistenza in procedimenti penali o l'espletamento di indagini volte a determinare la sanzione applicabile alla violazione delle leggi o dei regolamenti indicati nella richiesta.
2. Per utilizzare le informazioni fornite per qualunque scopo diverso da quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità richiedente deve preventivamente informare l'Autorità richiesta delle sue intenzioni e deve consentire a questa di opporsi a detto utilizzo. Se l'Autorità richiesta si oppone al predetto utilizzo, le informazioni possono essere utilizzate soltanto nel rispetto delle condizioni imposte dall'Autorità richiesta.

Articolo 9: Riservatezza delle Richieste e delle Informazioni Ricevute

1. Ciascuna Autorità dovrà tenere riservate, nei limiti consentiti dalla legge, le richieste fatte ai sensi di questa Intesa, il contenuto di queste richieste e qualsiasi altra questione derivante dall'applicazione della presente Intesa, comprese le consultazioni tra le Autorità.
2. In conformità al proprio ordinamento di appartenenza, l'Autorità richiedente terrà riservate le informazioni ricevute ai sensi della presente



Intesa nello stesso modo in cui dette informazioni sarebbero mantenute riservate nello Stato dell'Autorità richiesta, ad eccezione del caso in cui le informazioni comunicate debbono essere divulgate nel corso del loro uso ai sensi del precedente articolo 8. Inoltre, se l'Autorità richiedente dovrà informare altre autorità competenti in ottemperanza a disposizioni di legge in vigore nel proprio ordinamento, il contenuto e l'ambito delle informazioni da comunicare alle altre autorità sarà determinato dalle Autorità di comune accordo, o a seguito del consenso rilasciato dall'Autorità che ha fornito le informazioni.

3. Nei limiti consentiti delle leggi applicabili a ciascuna di esse, le Autorità potranno, di comune accordo, derogare ai principi sanciti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 10: Contestazioni e Consultazioni

1. In caso di contestazioni sul significato di un termine utilizzato nella presente Intesa, le Autorità dovranno definirne il significato in accordo tra loro.
2. Le Autorità riesamineranno periodicamente l'operatività della presente Intesa e si consulteranno al fine di migliorarne il funzionamento e di risolvere eventuali questioni che possano insorgere. In particolare, le Autorità si consulteranno su richiesta nel caso in cui:
 - a) un'Autorità rifiuti di adempiere ad una richiesta di informazioni presentata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8, o ad una richiesta di utilizzare le informazioni in base a quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 2;
 - b) vi sia un mutamento nelle condizioni del mercato o nelle leggi e nei regolamenti o qualsiasi altra difficoltà che renda necessario modificare o ampliare la presente Intesa al fine del raggiungimento dei suoi scopi.
3. Le Autorità potranno accordarsi sulle misure di ordine pratico che potrebbero essere necessarie per agevolare l'attuazione della presente Intesa.

Articolo 11: Ripartizione dei Costi

Se, a giudizio dell'Autorità richiesta, l'esecuzione di una richiesta di assistenza presentata ai sensi della presente Intesa presenti costi eccessivi, prima di continuare nell'esecuzione della predetta richiesta, l'Autorità richiesta e l'Autorità richiedente si accorderanno sulla ripartizione dei costi.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom left of the page. The first signature is a stylized 'M' or 'N' with a long horizontal stroke. The second signature is a cursive name, possibly 'Uva'.

Articolo 12: Durata

Questa Intesa rimarrà in vigore a indeterminato e, comunque, fino a che una delle due Autorità non comunichi all'altra, in qualsiasi momento, la propria intenzione di recedere dalla stessa, con un preavviso di trenta giorni. Qualora una qualsiasi delle Autorità comunichi all'altra la propria intenzione di recedere, l'Intesa continuerà comunque a produrre effetti in relazione a richieste effettuate prima dell'effettiva data di inoltro della dichiarazione di recesso e fino a che l'Autorità richiedente non avrà portato a termine gli accertamenti in relazione ai quali aveva richiesto assistenza. Le informazioni relative alla confidenzialità continueranno comunque a rimanere in vigore.


Articolo 13: Entrata in vigore

Questa Intesa entrerà in vigore all'atto della sua sottoscrizione da parte delle Autorità. Ciascuna Autorità, nell'ambito del proprio ordinamento di appartenenza, compirà le formalità eventualmente necessarie per dare esecuzione alle disposizioni della presente Intesa.

Firmato a Stoccolma, il 25 giugno 2001, nelle versioni in turco, italiano ed inglese. Ogni versione ha il medesimo valore legale, in caso di controversia, comunque, farà fede la versione in inglese.

Per la Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa

Prof. Luigi Spaventa
Presidente



Per la Sermaye Piyasasi
Kurulu

Dr. Doğan Cansızlar
Presidente



ALLEGATO A

Il funzionario di collegamento dell'Autorità richiesta di cui all'art. 6 della presente Intesa:

Per la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa italiana

Carlo BIANCHERI
Direttore dell'Ufficio Relazioni Internazionali
Via G.B. Martini 3, 00198 Roma, Italia
Tel.: 39.06.8477381
Fax: 39.06.8477763
E-mail: c.biancheri@consob.it

Per la Sermaye Piyasasi Kurulu

Sevtap TAŞKIRAN
Vice Direttore
Dipartimento Studi Economici
Tel: (90) 312 222 20 37
Fax: (90) 312 221 33 23
E-mail: staskiran@spk.gov.tr

o

Adelet DEMİRÇELİK
Dirigente
Tel: +(90) 312 212 62 80-506
E-mail: Ademirce@spk.gov.tr

u00a0036g

